

STATUTO
della Società a responsabilità limitata
"LUPATOTINA GAS E LUCE S.R.L."

DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata, a partecipazione pubblica locale, con la denominazione "Lupatotina Gas e Luce S.r.l.".

Art. 2) La sede della società è fissata nel Comune di San Giovanni Lupatoto, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Art. 3) Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

- l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e la vendita di gas per tutti gli usi, all'ingrosso e al consumo;
- l'attività di controllo e verifica degli impianti gas posti a valle del punto di consegna;
- la gestione amministrativa inerente il servizio nel settore acqua;
- la produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta che attraverso il ricorso a società esterne.

Rispetto ai servizi sopra indicati, la società può altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini, come:

- attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi;
- attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra;
- ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo.

La società può costituire o partecipare a enti, società, consorzi o altre forme associative, per l'espletamento di attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui ai precedenti commi, od anche di fasi parziali dei processi di produzione, nonché per la gestione associata dei servizi medesimi, o per lo svolgimento delle proprie attività.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, locative ed ipotecarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale. La

società potrà quindi, tra l'altro, prestare fidejussioni e garanzie, anche ipotecarie; compiere qualsiasi atto di disposizione, nonché qualunque operazione bancaria; impegnarsi verso i terzi in genere; assumere mutui, emettere ed avallare cambiali; assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio. Il tutto, comunque, nei limiti di legge e con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, nonché delle attività "finanziarie" e di "partecipazione" riservate per legge (in particolare dal D.LGS del 1° settembre 1993 n. 385).

DOMICILIAZIONE

Art. 4) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal registro delle imprese.

DURATA

Art. 5) La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

CAPITALE

Art. 6) Il capitale, interamente sottoscritto e versato, è di euro 1.000.000 (un milione), diviso in quote ai sensi di legge. La partecipazione di ciascun socio non potrà essere di ammontare inferiore ad un euro o multipli di euro.

Art. 7) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società partecipate, l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avere ad oggetto conferimenti in denaro, beni in natura, crediti o qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Le somme versate dai soci a titolo di prestito o di finanziamento, con o senza obbligo di rimborso, in conto capitale od aumento capitale, in base a formale deliberazione, non saranno produttive di interessi, se non diversamente stabilito nella deliberazione. Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla propria partecipazione.

TITOLI DI DEBITO

Art. 8) La società può emettere titoli di debito.

La decisione è adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da prendersi con le maggioranze previste dal presente statuto per le modificazioni dell'atto costitutivo, nei limiti di cui all'articolo 2412 C.C. e nell'osservanza dell'articolo 2483 C.C..

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 9) I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo. In ogni ipotesi di alienazione, totale o parziale, delle partecipazioni sociali, spetta ai soci, il diritto di prelazione sulle partecipazioni da alienare. A tal fine, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal registro delle imprese, contenente l'indicazione della partecipazione oggetto di alienazione, delle generalità dell'acquirente e del prezzo di alienazione. La prelazione dovrà essere esercitata - relativamente all'intero oggetto dell'alienazione - mediante comunicazione da spedirsi con lettera raccomandata al socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza dal diritto di prelazione. In mancanza dell'esercizio del diritto di prelazione, il socio potrà alienare la partecipazione nel rispetto di quanto indicato nella propria iniziale comunicazione. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare congiuntamente la prelazione a parità di condizioni. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione, tale comunicazione sarà considerata priva di effetti. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società. Le partecipazioni sociali non possono comunque essere cedute per atto a titolo gratuito né a titolo di permuta, né formare oggetto di pegno convenzionale o di usufrutto costituito per atto tra vivi.

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 10) Il socio può recedere dalla società. Non sono convenute cause di recesso oltre a quelle previste dalla legge. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta.

Art. 11) Non si danno specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui all'articolo 2479 punti 1), 2), 3), 4) e 5) C.C..

Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra organo amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società.

Le decisioni dei soci, salvo quelle per cui è prevista l'adozione di una deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto direttamente sul libro delle decisioni dei soci un testo, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Le decisioni dei soci assunte con tale ultima modalità, sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13) L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel Registro delle imprese a cura dell' organo amministrativo.

Art. 14) In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 15) La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle imprese, e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie da trattare; sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto

per presa visione del socio destinatario.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che sia iscritto nel Registro delle imprese; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società.

Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2372 C.C..

Art. 16) L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

Art. 17) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice presidente, nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina, sempre con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario, anche non socio, e qualora il presidente lo ritenga opportuno, uno o più scrutatori, anche non soci. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio. La trascrizione delle deliberazioni assembleari, ove non ne sia previsto il Deposito nel Registro delle Imprese, a norma del codice civile, dovrà essere effettuata, a cura dell'organo amministrativo, entro il termine massimo di cinque giorni dall'avvenuta riunione - onde consentire il decorrere del termine previsto dall'articolo 2479 ter C.C. - nel libro delle decisioni dei soci, che la società deve tenere a norma dell'articolo 2478 C.C..

Art. 18) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 2478 bis C.C..

Art. 19) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale nei casi previsti dai numeri 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C., nonché in quelli previsti all'articolo 20, comma terzo, del presente statuto.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale, da redigersi senza ritardo, deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

AMMINISTRAZIONE

Art. 20) La società è amministrata da un Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei soci, con delibera motivata, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché sulla scorta di eventuali altri criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre o cinque membri. In assenza dei predetti presupposti la società sarà amministrata da un amministratore unico.

Gli Amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e durano in carica per il tempo stabilito all'atto di nomina, che comunque non potrà essere superiore ad un triennio, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si ritiene, inoltre, in considerazione della specificità dell'attività aziendale, che gli amministratori debbano essere scelti tra persone che hanno una speciale competenza tecnica ed amministrativa in seguito a studi compiuti oppure per analoghe funzioni già ricoperte presso enti, aziende pubbliche e private.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia.

Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha un diritto particolare alla nomina dell'Amministratore Unico ovvero della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di trasferimento della propria partecipazione da parte dell'ente pubblico partecipante, il predetto diritto particolare si estingue. L'estinzione dei citati diritti si verifica, altresì, in caso di inerzia da parte del titolare nell'esercizio dello stesso.

Nella scelta degli amministratori l'amministrazione assicurerà il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società, in presenza dei presupposti di legge, sia dotata di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Non è in alcun modo consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione, salvo quanto dalla legge o dal presente statuto sia riservato ai soci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede alle scelte relative all'acquisto del gas e dell'energia elettrica, nel rispetto delle condizioni tecniche ed economiche più vantaggiose per la società.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalla norme generali in tema di società.

Art. 21) Il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti disposizioni:

- il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento;
- il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove,

purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario;

- il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

- in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

- per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti esclusivamente con il metodo collegiale; non è ammesso il voto per rappresentanza;

- le deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisto del gas e dell'energia elettrica e la nomina del Direttore o dei Direttori Generali, con il conferimento dei relativi poteri, nonché l'assunzione o lo smobilizzo di partecipazioni e l'acquisto o la alienazione di beni immobili, devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica;

- il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

- il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

- la decisione degli amministratori, adottata ai sensi del presente articolo dovrà essere trascritta entro cinque giorni, a cura dell'Organo Amministrativo, nel Libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società;

- le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello

stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro della adunanza. Il Segretario ed il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere, sia contestualmente che successivamente, un visto ed una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica od altra firma analoga, di copia o bozza del verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, con i quorum di cui al precedente art. 19.

Art. 22) All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è affidata la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento di questi, al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato nominato dal Consiglio con le maggioranze di cui sopra.

Art. 23) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Potrà inoltre essere assegnato loro un compenso annuale, nella misura stabilita in seguito a decisione dei soci, all'atto della loro nomina o successivamente nei limiti previsti dalla legge; a favore degli stessi non potranno essere corrisposte somme a titolo di trattamento di fine mandato.

Per la carica di Vice Presidente non è ammesso alcun compenso aggiuntivo.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

E' fatto altresì divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24) La società può nominare, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore legale dei conti. L'organo di controllo può essere costituito anche da un solo membro effettivo.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477 codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. La stessa è altresì obbligatoria nel caso di società a controllo pubblico.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Gli enti di diritto pubblico che partecipano al capitale hanno diritto alla nomina di due sindaci effettivi ed un supplente. Un sindaco effettivo sarà comunque designato dal Comune di San Giovanni Lupatoto. L'altro sarà eletto dagli enti pubblici partecipanti a maggioranza da computarsi sul capitale da ciascuno di essi rappresentato.

In alternativa al Collegio Sindacale, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile, peraltro, potrà essere demandato, anziché ad un Revisore, ad una Società di Revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il corrispettivo degli organi di controllo è determinato dai soci per l'intero periodo di durata dell'ufficio, nei limiti delle normative legislative e regolamentari in materia.

I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La nomina dei componenti del collegio sindacale sarà effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo.

L'Assemblea dei Soci delibera il compenso annuo spettante ai sindaci, nei limiti previsti dalla legge: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

A favore dei sindaci non potranno essere corrisposte somme a titolo di trattamento di fine mandato.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 26) L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e

all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'articolo 2478 bis C.C.; gli amministratori, nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c., saranno tenuti a segnalare le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La destinazione della rimanente parte degli utili di esercizio è demandata all'assemblea in sede di approvazione del bilancio; qualora l'assemblea nulla disponga, gli utili residui saranno attribuiti ad apposita riserva straordinaria.

SCIoglimento

Art. 27) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, nel rispetto delle norme di legge.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 28) Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato, anche a margine dei fogli intermedi:

LORIANO TOMELLERI

LORENZO CELLI (L.S.).